

**REGIONE DEL VENETO**

<b>AVVISO</b>	<b>Concessione dei contributi di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni alle strutture di proprietà privata causati dagli eventi meteorologici calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018 che hanno colpito la Regione del Veneto.</b>
<b>Normativa di riferimento</b>	Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano Ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2108, n. 558 Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2019
<b>Individuazione territori danneggiati</b>	Territorio della Regione del Veneto
<b>Beneficiari</b>	Soggetti privati proprietari o possessori di strutture abitative
<b>Termine per la presentazione delle domande</b>	10 luglio 2019
<b>Modalità presentazione delle domande</b>	Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione: <a href="http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu">http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu</a>
<b>Documentazione inerente il bando</b>	Sezione Avvisi della Regione del Veneto <a href="https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2">https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2</a> Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto <a href="http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558">http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558</a>
<b>Soggetto Istruttore</b>	Vice Direzione Area Sviluppo Economico della Regione del Veneto

**BANDO**

**INDICE**

1. Descrizione generale	3
1.1. Campo di applicazione	3
1.2. Obiettivi	3
1.3. Ambito territoriale di applicazione	3
2. Beneficiari dei contributi	4
2.1. Soggetti richiedenti	4
2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti	4
3. Interventi e spese ammissibili	5
3.1. Condizioni di ammissibilità degli interventi	5
3.2. Spese ammissibili	5
3.3. Spese non ammissibili	6
3.4. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi	6
4. Modalità di definizione dei finanziamenti	7
4.1 Aliquote e limiti di finanziamento	7
4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni	7
4.3 Criteri di assegnazione contributi	8
5. Istanza di adesione all'avviso	8
5.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza	8
5.2 Documentazione da allegare all'istanza di adesione	9
6. Domanda di pagamento	9
6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento	9
6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento	10
7. Informativa trattamento dati personali	10
8. Informazioni, riferimenti e contatti	10

## **1. Descrizione generale**

### **1.1. Campo di applicazione**

Il presente provvedimento attua l'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019 per i danni patiti da soggetti privati al patrimonio edilizio causati dagli eventi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto.

### **1.2. Obiettivi**

I finanziamenti previsti dal presente avviso sono finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico ed idrogeologico nonché all'aumento del livello di resilienza delle strutture di proprietà privata colpite dagli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018 nel territorio della Regione del Veneto.

Inoltre, detti finanziamenti sono finalizzati a dare attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.Lgs. n. 1 del 02 gennaio 2018.

In particolare, i finanziamenti previsti dal presente avviso, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del DPCM del 27.02.2019, sono finalizzati:

- a) alla ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
- b) alla delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
  - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
  - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) al ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.

### **1.3. Ambito territoriale di applicazione**

L'ambito di applicazione è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto interessato dai danni conseguenti agli eventi calamitosi meteorologici eccezionali occorsi tra il 27 ottobre e il 5 novembre 2018, secondo quanto disposto da:

- Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per dodici mesi, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della regioni Calabria, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Regione Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 ottobre 2018.
- Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 15 novembre 2108, n. 558.
- Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.

## **2. Beneficiari dei contributi**

### **2.1. Soggetti richiedenti**

Possono beneficiare dei contributi previsti dal presente provvedimento i soggetti privati proprietari o possessori di unità immobiliari destinate ad abitazione situate nel territorio della Regione del Veneto e che, per mezzo di perizia asseverata, abbiano dimostrato di avere subito danni a causa degli eventi calamitosi occorsi dal 27 ottobre 2018 al 05 novembre 2018 riconosciuti formalmente con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08 novembre 2018 e con D.P.C.M. del 27 febbraio 2019.

Deve essere presentata una distinta istanza di finanziamento per ciascun immobile danneggiato.

### **2.2. Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti**

Sono considerati ammissibili i soggetti richiedenti che rispettino uno dei criteri di seguito elencati:

- a) proprietario unico dell'abitazione danneggiata;
- b) comproprietario dell'abitazione danneggiata;
- c) locatario/comodatario/titolare di altro diritto reale di godimento sull'abitazione danneggiata;
- d) condomino delegato da altri condomini per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale in cui non è stato nominato l'amministratore condominiale;
- e) amministratore condominiale per le parti comuni danneggiate di un edificio residenziale;
- f) proprietario dei beni mobili distrutti o danneggiati ubicati nell'abitazione distrutta danneggiata o allagata.

Per le abitazioni in comproprietà, alla domanda di contributo presentata da un comproprietario deve essere allegata la delega degli altri comproprietari.

In assenza di tale delega, il contributo è riconosciuto al solo comproprietario che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai comproprietari che non hanno conferito la delega.

Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui non sia stato nominato l'amministratore condominiale, alla domanda di contributo presentata da un condomino deve essere allegata la delega degli altri condomini.

In assenza di tale delega, il contributo è riconosciuto al solo condomino che ha presentato la domanda limitatamente all'importo ammesso a contributo e comprovato da documentazione di spesa a lui intestata, con esclusione, pertanto, della spesa eventualmente documentata con fatture intestate ai condomini che non hanno conferito la delega.

Per le parti comuni di un edificio residenziale in cui sia stato nominato l'amministratore condominiale, la domanda di contributo presentata dall'amministratore condominiale deve essere corredata dal verbale dell'assemblea condominiale che ha deliberato l'esecuzione dei lavori.

Il beneficiario dei contributi deve comunque consentire al personale preposto alla sorveglianza sull'applicazione della normativa vigente il libero accesso alle strutture ed alla documentazione attinenti a quanto costituisce l'oggetto del contributo concesso.

Il proprietario che, dopo aver presentato la domanda di contributo, trasferisca la proprietà dell'abitazione decade dal contributo, fatto salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

Non determina la decadenza dal contributo il trasferimento:

- a) della proprietà al terzo titolare di un diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.) in forza di atto avente data certa anteriore all'evento calamitoso e che, a tale data, aveva fissato nell'unità immobiliare la residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- b) della nuda proprietà dell'abitazione principale del proprietario che contestualmente ha riservato a sé l'usufrutto;

c) della proprietà a favore della persona residente anagraficamente ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile alla data dell'evento calamitoso nell'unità abitativa costituente abitazione principale anche del proprietario.

In caso di decesso del proprietario avvenuto successivamente alla presentazione della domanda di contributo e prima dell'ultimazione degli interventi, il contributo è riconosciuto agli eredi entro i limiti percentuali e massimali che sarebbero spettati al proprietario.

### **3. Interventi e spese ammissibili**

#### **3.1. Condizioni di ammissibilità degli interventi**

Al fine di valutare la ricevibilità e l'ammissibilità delle domande di finanziamento previste dal presente bando, nonché l'ammissibilità dei singoli costi per i quali il finanziamento viene richiesto, si applicano integralmente tutte le clausole e le prescrizioni previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2019.

Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori.

Per le abitazioni da delocalizzare la demolizione delle stesse è preconditione per l'accesso al finanziamento e sull'area di sedime è posto il vincolo temporaneo di inedificabilità. Tale vincolo temporaneo deve, successivamente, essere recepito negli strumenti urbanistici e trascritto nei registri immobiliari.

#### **3.2. Spese ammissibili**

I finanziamenti previsti dal presente bando, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.P.C.M. del 27/02/2019, sono relativi alle spese sostenute per:

- a) la ricostruzione in sito delle abitazioni distrutte;
- b) la delocalizzazione, previa demolizione delle abitazioni distrutte, costruendo o acquistando una nuova unità abitativa in altro sito della medesima Regione se la relativa ricostruzione in sito non sia possibile:
  - 1) in base ai piani di assetto idrogeologico o agli strumenti urbanistici vigenti;
  - 2) in conseguenza di fattori di rischio esterni e per i quali, alla data di presentazione della domanda di finanziamento non risultino programmati e finanziati interventi di rimozione dei predetti fattori di rischio;
- c) il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di opere e impianti danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso;
- d) il ripristino, recupero e manutenzione straordinaria di parti comuni di opere e impianti di edifici residenziali danneggiati o distrutti a seguito dell'evento calamitoso.
- f) premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

L'ambito territoriale interessato dall'applicazione del presente bando è rappresentato dal territorio della Regione del Veneto.

Per le abitazioni danneggiate i finanziamenti sono concessi limitatamente agli investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per i danni relativi a strutture ed impianti attestati nella perizia asseverata, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, del D.P.C.M. del 27 febbraio 2019. Tali finanziamenti sono riconoscibili anche per il ripristino delle parti comuni danneggiate di un edificio residenziale e per eventuali adeguamenti obbligatori per legge da evidenziare specificamente nel computo estimativo della perizia.

Le eventuali migliorie sono in ogni caso a carico dei beneficiari del finanziamento e devono essere specificamente evidenziate nella predetta perizia.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica nella

seguinte misura con un limite massimo totale del 10% della spesa ammessa dei lavori compreso l'eventuale importo degli imprevisti.

E' ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale importo viene conteggiato per intero e rientra nel limite di calcolo del 10% di cui al paragrafo precedente.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al prezzario dei lavori pubblici della Regione del Veneto in corso di validità. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

I costi ammissibili devono essere accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate.

### **3.3. Spese non ammissibili**

Non sono comunque ammissibili le seguenti spese:

- a. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
- b. eventuali migliorie che restano a carico esclusivo dei beneficiari del finanziamento;
- c. investimenti/lavori in economia;
- d. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario;
- e. investimenti in leasing;
- f. spese coperte da indennizzi ricevuti da assicurazioni sia agevolate che private, nonché da altri contributi pubblici;
- g. spese relative ad unità immobiliare di proprietà di una persona fisica o di un'impresa destinata alla data dell'evento calamitoso all'esercizio di un'attività economica e produttiva, ovvero destinata a tale data all'uso abitativo se la proprietà di tale immobile faccia comunque capo ad un'impresa;
- h. spese relative alle pertinenze, aree e fondi esterni al fabbricato, qualora i relativi interventi di ripristino non aumentino la resilienza dell'unità immobiliare;
- i. spese relative ai fabbricati, o loro porzioni, realizzati in violazione delle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ovvero in assenza di titoli abilitativi o in difformità agli stessi, salvo che, alla data dell'evento calamitoso, in base alle norme di legge siano stati conseguiti in sanatoria i relativi titoli abilitativi;
- j. spese relative ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, non risultano iscritti al catasto fabbricati o per i quali non sia stata presentata, entro tale data, apposita domanda di iscrizione a detto catasto;
- k. spese relative ai fabbricati che, alla data dell'evento calamitoso, risultavano collabenti o in corso di costruzione;
- l. spese relative ai beni mobili registrati.

### **3.4. Termini e scadenze per l'esecuzione degli interventi**

L'esecuzione degli interventi e la relativa rendicontazione deve essere effettuata entro 18 mesi dalla data del provvedimento di concessione del contributo.

E' possibile la valutazione di una sola proroga su richiesta motivata per un periodo massimo di 6 mesi per l'esecuzione dei lavori e la successiva rendicontazione.

## **4. Modalità di definizione dei finanziamenti**

### **4.1 Aliquote e limiti di finanziamento**

I finanziamenti di cui al presente bando sono concessi come di seguito indicato:

- a) Per gli investimenti strutturali ed infrastrutturali urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1:

- i. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro;
  - ii. all'unità immobiliare destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario, il finanziamento è concesso fino al 50% del valore indicato nella perizia asseverata e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro;
  - iii. alle parti comuni di un edificio residenziale, il finanziamento è concesso fino all'80% del valore indicato nella perizia asseverata se nell'edificio risulta, alla data dell'evento calamitoso, almeno una abitazione principale di un proprietario, ovvero, in caso contrario, fino al 50% del citato valore, e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro.
- b) Per le prestazioni tecniche (progettazione, direzione lavori, ecc.) la relativa spesa, comprensiva degli oneri riflessi (cassa previdenziale e IVA) è ammissibile a finanziamento nel limite del 10% dell'importo, al netto dell'aliquota IVA di legge, dei lavori di ripristino degli immobili di cui alla perizia asseverata, fermi restando i massimali indicati.
  - c) Nel caso di abitazione distrutta e da ricostruire in sito o in caso di delocalizzazione, è concesso un finanziamento da determinarsi applicando, sul valore indicato nella perizia asseverata una percentuale:
    - i. fino all'80% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 187.500,00 Euro;
    - ii. fino al 50% per l'unità destinata, alla data dell'evento calamitoso, ad abitazione diversa da quella principale del proprietario e comunque nel limite massimo di 150.000,00 Euro.
  - d) Per le spese di demolizione dell'immobile da ricostruire o delocalizzare è, inoltre, concesso un ulteriore finanziamento fino a 10.000,00 Euro.
  - e) In presenza di indennizzi assicurativi, il finanziamento è integrato con una ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati nel quinquennio precedente.

Agli effetti del presente bando si intende

- a) per abitazione principale del proprietario quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la sua residenza anagrafica ai sensi dell'art. 43 del Codice Civile;
- b) per abitazione diversa da quella principale del proprietario:
  - b.1) quella in cui, alla data dell'evento calamitoso, era stabilita la residenza anagrafica di un terzo a titolo di diritto reale o personale di godimento (usufrutto, locazione, comodato, etc.);
  - b.2) quella in cui alla data dell'evento calamitoso non era stabilita la residenza anagrafica né del proprietario né di un terzo.

#### **4.2 Compatibilità e cumulo con altri sostegni e agevolazioni**

In presenza di indennizzi assicurativi o altre tipologie di contributo corrisposti o da corrispondersi da altro ente pubblico per le medesime finalità e per il medesimo immobile, inclusi i contributi già ricevuti ai sensi dell'articolo 3, comma 3, dell'OPCM del 15/11/2018, n. 558, a detto indennizzo e/o altro contributo andrà sommato il finanziamento di cui al presente articolo, fino alla concorrenza del danno risultante dalla perizia asseverata ai sensi dell'art 4 comma 6 del DPCM del 27 febbraio 2019.

#### **4.3 Criteri di assegnazione contributi**

Qualora le risorse finanziarie disponibili dovessero risultare insufficienti rispetto al fabbisogno finanziario calcolato sulla base della percentuale massima di contribuzione prevista dall'art. 4, comma 5, del DPCM del 27 febbraio 2019, le competenti strutture procederanno alla rimodulazione proporzionale delle risorse disponibili sino ad assicurare la capienza per tutte le domande ritenute ammissibili.

### **5. Istanza di adesione all'avviso**

## 5.1 Modalità e termini per la presentazione dell'istanza

Il soggetto richiedente, **a partire dalle ore 10:00 di lunedì 10 giugno 2019 fino alle ore 17:00 di mercoledì 10 luglio 2019**, presenta l'istanza di adesione al presente mediante accesso al Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione del Veneto, <https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu>, previo accreditamento del soggetto richiedente allo stesso Sistema Informativo.

Qualora lo stesso soggetto richiedente intenda richiedere contributi per diversi immobili danneggiati, lo stesso dovrà presentare distinte istanze di adesione, ciascuna specificamente riferita ad un unico immobile.

Le istanze possono essere presentate dai soggetti interessati o da altri soggetti da essi espressamente delegati, che siano in possesso di dispositivo di firma digitale.

L'istanza è redatta in conformità alla modulistica e alle istruzioni predisposte dalla Regione del Veneto.

Le istanze presentate al di fuori dei termini perentori sopra stabiliti, nonché quelle trasmesse con modalità diversa da quella stabilita saranno dichiarate irricevibili.

Le istanze devono contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale del richiedente;
- b. descrizione dell'intervento di ripristino;
- c. entità dei contributi e importo del finanziamento pubblico richiesto;
- d. l'indicazione sulla eventuale copertura assicurativa del bene danneggiato;
- e. l'indicazione degli estremi del titolo edilizio in corso di validità qualora richiesto dalla normativa vigente nel caso in cui il richiedente ne sia già in possesso;
- f. la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il soggetto richiedente non ha chiesto né ottenuto, per gli interventi preventivati, altre agevolazioni pubbliche se non nel limite delle disposizioni di cui al presente avviso;
- g. dichiarazione sostitutiva indicante il soggetto e le modalità per il ricevimento delle comunicazioni inerenti il procedimento da parte della Regione del Veneto.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità anche penale di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci.

La domanda è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo (Euro 16,00). Il numero identificativo (seriale) e la data della marca da bollo devono essere inseriti negli appositi campi della domanda on-line. Il numero identificativo seriale della marca da bollo e la data di emissione devono essere riportati nell'apposito riquadro presente nel SIU o, in alternativa, è possibile procedere al pagamento a mezzo modello F23.

In quest'ultimo caso, si dovrà allegare copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

La domanda di partecipazione, compilata in tutti i suoi campi, prima del caricamento definitivo nel Sistema SIU, deve essere firmata digitalmente dal soggetto interessato o da un soggetto munito di specifica delega per la presentazione della domanda.

Nel caso di istanza presentata nei termini, ma carente per quanto riguarda la documentazione, gli uffici della Vice Direzione dell'Area Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, invitano il soggetto richiedente ad integrare l'istanza con la documentazione mancante o insufficiente, fissando a tal fine un termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni di calendario decorrenti dal ricevimento della richiesta.

## 5.2 Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza deve essere allegata, pena la non ammissibilità, una perizia asseverata redatta a cura di un professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio, nella quale il professionista, sotto la propria personale responsabilità deve, almeno:

- a) attestare la sussistenza del nesso di causalità tra i danni e l'evento calamitoso;
- b) relativamente ai danni all'immobile:



- i. identificare l'immobile danneggiato dall'evento calamitoso, indicandone l'indirizzo e i dati catastali (Foglio, mappale, subalterno, categoria, intestazione catastale),
  - ii. descrivere i danni all'immobile e descrivere nel dettaglio gli interventi da effettuare sulle opere, e stimarne il costo, attraverso un computo metrico estimativo nel quale devono essere indicate le unità di misura ed i prezzi unitari sulla base del Prezzario Regionale Agroforestale approvato (e prezzari ad esso collegati) o, per le voci ivi non presenti, sulla base del prezzario della locale Camera di Commercio, indicando anche l'importo IVA;
  - iii. attestare, nel caso di spese già sostenute, la congruità delle stesse con i prezzari di cui al punto ii), producendo il computo metrico estimativo di cui alla contabilità finale dei lavori ovvero, in caso di accertata incongruità, rideterminando in diminuzione i costi unitari e quindi il costo complessivo;
  - iv. distinguere sia nel caso di cui al punto ii) che in quello di cui al punto iii) gli interventi ammissibili a finanziamento da quelli per eventuali interventi già eseguiti o da eseguirsi non ammissibili;
  - v. distinguere gli oneri per gli adeguamenti di legge, ammissibili a finanziamento, dalle eventuali migliorie comunque a carico del beneficiario;
  - vi. produrre planimetria catastale, stato di fatto e stato legittimo dell'immobile.
- c) per l'immobile da delocalizzare, attestare la necessità di demolire e procedere alla delocalizzazione dello stesso, sulla base dei piani di assetto idrogeologico, degli strumenti urbanistici vigenti o sulla base di indagini conoscitive e studi elaborati o commissionati dalla pubblica autorità sui rischi idrogeologici ed idraulici presenti nell'area su cui insiste l'immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile, richiamando in perizia tali atti o elaborati.

## **6. Domanda di pagamento**

### **6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento deve essere presentata, entro i termini di cui al precedente paragrafo 3.4, al Comune sul cui territorio è situato l'immobile oggetto della richiesta di finanziamento, secondo le modalità stabilite dalla Regione del Veneto.

Il pagamento è effettuato dopo verifica amministrativa della documentazione comprovante le spese sostenute e l'accertamento della regolare esecuzione dell'intervento finanziato.

Le fatture, emesse secondo le modalità di legge, dovranno obbligatoriamente riportare specifica e univoca indicazione del bene oggetto dei lavori, del servizio o della fornitura. Le fatture emesse in data successiva a quella di ricevimento della lettera di ammissione al finanziamento dovranno riportare anche il numero di CUP associato al finanziamento.

### **6.2 Documentazione da allegare alla domanda di pagamento**

Alla domanda di pagamento devono essere allegati i seguenti documenti:

1. elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta;
2. copie dei documenti fiscali e dei giustificativi di pagamento;
3. consuntivo dei lavori di ripristino del capitale fondiario e relazione tecnica sui lavori eseguiti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge (agibilità, autorizzazioni sanitarie,...);
5. dichiarazione di indennizzi ricevuti per le medesime finalità da altri Enti pubblici o documentazione di indennizzi da soggetti privati con indicazione del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione.

## **7. Informativa trattamento dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità dei procedimenti di cui al presente avviso e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" ai sensi dell'art. 13 del G.D.P.R.

L'Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione "Privacy" del sito [www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it), accessibile dal link: <http://www.regione.veneto.it/web/guest/privacy>.

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia.

Il Responsabile del trattamento è il Vice Direttore dell'Area Sviluppo Economico della Regione del Veneto.

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia, e-mail: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)

## **8. Informazioni, riferimenti e contatti**

Regione del Veneto, Vice Direzione Area Sviluppo Economico, Via Torino 110 - 30172 Mestre-Venezia

Tel. 041/2795419

Tel. 041/2795546

Fax. 041/2795494

Bando e modulistica sono scaricabili dalle seguenti pagine web:

Sezione Avvisi della Regione del Veneto <https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=2>

Gestioni Commissariali e Post Emergenziali della Regione del Veneto

<http://www.regione.veneto.it/web/gestioni-commissariali-e-post-emergenze/ocdpc-558>